

	<b>ITIS STANISLAO CANNIZZARO</b>  <b>COLLEFERRO</b>	
	<b>Comunicazione n. 067</b> <b>del 14 ottobre 2024</b>	<b>MPI</b>

**Ai docenti**  
**Agli studenti**  
**Alle famiglie**

**Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica - Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"**

Si trasmette in allegato la nota del Direttore Generale dell'USR Lazio, prot. n. 75062 del 9 ottobre 2024, relativa all'oggetto, nella quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio indica le modalità di segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo di istruzione alla luce della modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.Lgs. 297/94), introdotta dal Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (mancata iscrizione) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione dell'obbligo d'istruzione).

Si sottolineano, in particolare, i seguenti casi oggetto di segnalazione:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento

(genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) che non vi provvedano e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Pertanto, si invitano i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale a porre particolare attenzione al rispetto dell'obbligo di frequenza scolastica dei propri figli.

Si invitano altresì tutti i docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, ove possibile tramite il Coordinatore di classe, i casi rientranti nelle fattispecie in essa indicati.

***La Dirigente Scolastica***

**(dott.ssa Daniela Michelangeli)**

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)